



# CITTÀ di ROSETO degli ABRUZZI

Provincia di Teramo

## SETTORE I – SERVIZIO II

Sviluppo Economico, SUAP, Ufficio Commercio,  
Occupazioni spazi ed aree pubbliche, CUP, Archivio

Tel: 08589453612 – 557 – 564

### ***Avviso pubblico: attivazione del servizio di noleggio monopattini a propulsione prevalentemente elettrica***

### **IL DIRIGENTE**

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 06/05/2022 ad oggetto: “Attivazione del servizio di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell’art. 1, comma 75 ter della L. 160/2019”;

richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 40 del 17/05/2022 ad oggetto: “Avviso pubblico ai fini dell’attivazione del servizio di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 06/05/2022”;

richiamati:

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 04/06/2019 ad oggetto: “Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica”;
- l’art. 1, commi da 75 a 75-vicies ter, della L. 27/12/2019 n. 160, come integralmente sostituiti dall’ art. 1-ter “disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156;
- la circolare del Ministero dell’Interno 09/03/2020 ad oggetto: “Circolazione su strada dei monopattini elettrici e dei dispositivi per la micromobilità elettrica”;

**VISTO** il D.P.R. 19/12/2001 n. 481 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente”;

**VISTA** la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il D.Lgs. 26/3/2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

**VISTO** il D.Lgs. 25/11/2016 n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;



n. 18179/08/S. 8.6.2008



## RENDE NOTO

che il Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) intende attivare il servizio di noleggio monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, ai sensi dell'art. 1, comma 75-ter della L. 160/2019, per la durata di anni 1 decorrenti dalla data di rilascio del titolo concessorio.

### INFORMA che:

- a. l'esercizio dell'attività è condizionato al possesso dei requisiti morali definiti dall'art. 11 del TULPS approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- b. il numero massimo delle licenze attivabili è pari a n. 2 (due);
- c. il numero massimo di dispositivi ammessi alla circolazione è pari a n. 100 monopattini + n. 10 biciclette, ossia n. 50 monopattini e 5 biciclette per ogni titolo abilitante;
- d. il termine di presentazione della manifestazione di interesse è 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso (**27 maggio 2022**), la stessa deve essere presentata via mail al seguente indirizzo pec: [protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it);
- e. alla suddetta manifestazione deve essere allegata una relazione evidenziante il rispetto delle disposizioni di cui alla Delibera di G. C. n. 117 del 06/05/2022 e di cui al presente avviso pubblico nonché il tariffario delle prestazioni;
- f. verranno esaminate le manifestazioni considerando l'ordine cronologico di presentazione, fermo restando inoltre che le ditte devono:
  - assicurare pronto intervento ed idonea segnaletica ed informativa;
  - prevenire ed evitare che i mezzi vengano parcheggiati in modo irregolare ed al di fuori delle rimesse al termine di ogni noleggio, intervenendo tempestivamente in tal caso e ricollocando gli stessi nelle aree apposite;
  - occuparsi della pulizia, del decoro ed ordine delle aree;
- g. ai sensi degli artt. 19 e 19-bis della L. n. 241/1990, nonché del D.P.R. 19/12/2001 n. 481 l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di SCIA condizionata portale SUAP dell'ente accessibile al seguente link: <https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=F5>, successivamente all'individuazione delle ditte che avranno risposto all'avviso;
- h. l'efficacia delle SCIA condizionate sono subordinate all'acquisizione del titolo concessorio per le aree pubbliche sede della rimessa dei mezzi, previo pagamento del canone unico di occupazione del suolo pubblico, che verrà diviso tra le ditte partecipanti;
- i. sono state individuate le seguenti aree pubbliche, ove posizionare, in uno spazio delle dimensioni 3m x 1m o 4m x 2 m (come accanto specificato), la rimessa dei velocipedi, che verranno gestite direttamente dalle ditte erogatrici del servizio di noleggio di cui trattasi:

- AREA 1:** Cologna Spiaggia, Zona Camping Stork e Fronte "Squalo" (anche bike) – dimensioni 4m x 2m
- AREA 2:** Lido D'Abruzzo – dimensioni 4m x 2m
- AREA 3:** Zona Nord Borsacchio (rotonda pizzeria Anima) – dimensioni 3m x 1m
- AREA 4:** Lungomare Chiosco Capo Nord – dimensioni 4m x 2m
- AREA 5:** Comune – dimensioni 4m x 2m
- AREA 6:** Parcheggio lido Celommi – dimensioni 3m x 1m
- AREA 7:** Parcheggio Stazione – dimensioni 3m x 1m
- AREA 8:** Parcheggio Bolla Mare – dimensioni 4m x 2m
- AREA 9:** Parcheggio Lido Mirage – dimensioni 3m x 1m
- AREA 10:** Chiesa Sacro Cuore – dimensioni 3m x 1m
- AREA 11:** Supermercato Conad – dimensioni 3m x 1m
- AREA 12:** Pontile – dimensioni 4m x 2m
- AREA 13:** Palasport Palamaggetti – dimensioni 3m x 1m
- AREA 14:** Oasi Ipermercato – dimensioni 3m x 1m
- AREA 15:** Lungomare Sud (Eurcamping) – dimensioni 4m x 2m
- AREA 16:** Piazza Montepagano (solo bike) – dimensioni 3m x 1m

- j. è obbligatoria la copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso e per eventuali danni, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia;
- k. ai dispositivi interessati sono consentite le soste, in maniera da non costituire intralcio alla circolazione stradale e alla mobilità in generale, fuori dai parchi e dalla pista ciclabile, definendo responsabile di eventuali danni e/o inosservanze il conducente del mezzo preso in noleggio;
- l. non essendo ammessa la modalità free-floating (ovvero di lasciare i mezzi ovunque sul territorio comunale), al termine del periodo di noleggio i velocipedi dovranno essere ricondotti ai punti individuati come rimesse;
- m. qualora pervenga una sola SCIA, l'amministrazione si riserva la facoltà di acconsentire la gestione della totalità dei mezzi ammessi alla circolazione alla ditta unica aggiudicataria, previa acquisizione della disponibilità della stessa;
- n. l'area pubblica occupata per la rimessa e riconsegna dei mezzi è soggetta al pagamento del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico;
- o. restano a carico delle ditte gli oneri inerenti gli allacci e quanto altro necessario per una regolare ed efficiente erogazione del servizio, nonché inerenti la pulizia ed il decoroso ed ordinato mantenimento dell'area;
- p. al fine dei controlli da parte degli organi preposti, i mezzi dovranno essere singolarmente identificati e tale identificazione dovrà essere ben visibile, pertanto si dovrà valutare di numerare degli stessi con un codice seriale;

**DÀ ATTO**, inoltre, che:



n. 18179/08/S. 8.6.2008



ai sensi della vigente normativa in materia e, nello specifico, dell'art. 1, commi da 75 a 75-vicies ter della L. 160/2019 e s.m.i.:

- i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:
  - a) le caratteristiche costruttive di cui all' allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
  - b) assenza di posti a sedere;
  - c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
  - d) segnalatore acustico;
  - e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
  - f) la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 (comma 75);
- a decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024 (comma 75-bis);
- è vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 (comma 75-quater);
- i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi (comma 75-quinquies);
- da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi (comma 75- sexies);
- da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell' articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (comma 75-septies);
- i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (comma 75-octies);
- i conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 (comma 75-novies);

- è vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo (comma 75-decies);
- è vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile (comma 75-undecies);
- i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione (comma 75-duodecies);
- i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:
  - a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
  - b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi (comma 75-terdecies);
- i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies (comma 75-quaterdecies);
- è vietato sostare sul marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai comuni. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli (comma 75-quinquiesdecies);
- gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via (comma 75-sexiesdecies);
- gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole (comma 75-septiesdecies);
- chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250 (comma 75-duodevicies);
- chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 (comma 75-undevicies);

- alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW (comma 75-vicies);
- nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si applica la sanzione di cui all' articolo 158, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli (comma 75-vicies semel);
- ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 (comma 75-vicies bis).

*Roseto degli Abruzzi, 17 maggio 2022*

**IL DIRIGENTE SETTORE I – SERVIZIO II**  
*Arch. Fabio Ciarallo*



n. 18179/08/S. 8.6.2008

